SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 733)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1977

Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito delle iniziative rivolte alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure amministrativo-contabili e di quelle relative ai controlli sulla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale vengono apportate talune modifiche agli articoli della legge di contabilità generale dello Stato riguardanti l'assunzione degli impegni relativi alle spese di durata pluriennale, i termini per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati e l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili dello Stato.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge viene modificato l'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato allo scopo di introdurre nell'ordinamento contabile una precisa ed uniforme disciplina per la gestione dei limiti di impegno.

Con l'occasione si è ritenuto di conferire alla disciplina della complessa materia, attualmente prevista dal citato articolo 49, una struttura più organica e sistematica, suddividendo detto articolo in tre distinti articoli.

Con il primo (art. 49), nel confermare il principio che le spese devono essere impegnate ed ordinate nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e che gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, si aggiorna l'attuale norma — in base alla quale l'impegno e l'ordinazione delle spese spettano unicamente ai Ministri — con l'estensione di tali attribuzioni ai funzionari dirigenti, in conformità di quanto stabilito con

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Col secondo (art. 49-*bis*), di nuova istituzione, si disciplina l'assunzione degli impegni a carico di esercizi successivi di talune spese correnti di durata pluriennale, disciplina che non innova quella vigente.

Col terzo (art. 49-*ter*), anch'esso di nuova istituzione, si disciplina, infine, l'assunzione degli impegni delle spese in conto capitale facenti carico a più esercizi finanziari nonchè la gestione dei limiti di impegno.

Dal nuovo assetto normativo della materia, quale risulta dai tre suindicati articoli, è stata eliminata la norma compresa nel sesto comma del vigente articolo 49, la quale fa divieto di valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi, per le considerazioni che seguono:

la norma non è strettamente connessa con la materia trattata dagli articoli in questione;

una norma del genere è sostanzialmente già prevista dal precedente articolo 39 della legge di contabilità di Stato;

il divieto di cui trattasi è stato sancito dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, con la quale sono state eliminate tutte le gestioni fuori bilancio non previste da leggi speciali.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati avvenga ogni semestre, anzichè ogni trimestre, e, qualora in detto periodo l'importo delle somme erogate non superi le lire due milioni (attualmente lire cinquemila), al termine dell'esercizio.

La norma suesposta è intesa a ridurre notevolmente gli adempimenti dei funzionari delegati nonchè degli uffici di riscontro, adempimenti che, in questi ultimi tempi sono diventati sempre più gravosi, a seguito dell'estensione della procedura di pagamento mediante ordini di accreditamento, prevista da numerose leggi speciali.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 74 e l'istituzione dei successivi articoli 74-*bis* e 74-*ter*.

L'innovazione introdotta con la modifica dell'articolo 74 consiste nell'eliminazione dell'obbligo, da parte degli agenti contabili che siano dipendenti dello Stato, di rendere il conto giudiziale delle gestioni ad essi affidate, il quale verrebbe sostituito con un conto amministrativo, da sottoporre al controllo della competente Ragioneria e della Corte dei conti.

Occorre precisare in merito che l'innovazione proposta — che è intesa a circoscrivere la complessa procedura del giudizio di conto — non elimina l'attribuzione giurisdizionale della Corte dei conti in materia, in quanto, qualora dal controllo del conto amministrativo emergano delle responsabilità a carico dell'agente contabile, esso è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge di contabilità generale dello Stato.

Rimane, invece, fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale per gli agenti contabili estranei all'Amministrazione, atteso che nei loro confronti non sono applicabili i citati articoli 82 e 83.

Il successivo articolo 74-*bis*, nel confermare l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte degli agenti estranei all'Amministrazione dello Stato, stabilisce che, in deroga all'articolo 74, sono assoggettati a tale obbligo anche i dipendenti statali che di fatto si ingeriscono nella gestione di denaro o di materia.

Con l'articolo 74-*ter* viene stabilito che i conti amministrativi e quelli giudiziali, riconosciuti regolari dalla Corte dei conti, sono restituiti all'Amministrazione interessata per il tramite della competente Ragioneria.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge contengono norme di carattere transitorio intese a consentire, con le necessarie cautele, la estinzione dei giudizi di conto pendenti, con esclusione di quelli relativi a determinate ipotesi tassativamente previste.

Infine, l'articolo 6 stabilisce l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della pubblicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio; gli impegni da essi assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile ».

Dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 49-*bis*. — Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè non sia stato approvato il relativo bilancio di previsione, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo.

L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore della competente ragioneria attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata ».

« Art. 49-*ter*. — Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Le spese a pagamento differito comportano l'iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa a pagamento differito.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di pari importo del limite stesso e della durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità di cui al secondo comma del precedente articolo 36, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi futuri saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare ».

Art. 2.

Le parole « ogni trimestre », di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre « ogni semestre ».

L'importo di lire cinquemila, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire due milioni.

Art. 3.

L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute

allo Stato e altre delle quali lo Stato diviene debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non sono tenuti a rendere il conto giudiziale, salva la deroga di cui al successivo articolo 74-*bis*, i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato ai quali per legge, per regolamento o con provvedimento amministrativo sia stato dato l'incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza dovute allo Stato o delle quali lo Stato diviene debitore, nonchè quelli che abbiano maneggio qualsiasi di denaro. Non sono altresì tenuti a rendere il conto giudiziale, salvo la deroga di cui al successivo articolo 74-*bis*, i dipendenti aventi debito di materie verso lo Stato o che ricevono da terzi materie delle quali lo Stato diviene debitore.

Nei casi di cui al precedente comma, i dipendenti presentano alle competenti Amministrazioni centrali o periferiche un conto amministrativo, corredato dei documenti di carico e scarico, per ciascuna gestione da essi condotta. Detti conti amministrativi sono sottoposti, entro il termine previsto dal comma successivo, al controllo amministrativo-contabile delle Ragionerie centrali, regionali o provinciali, secondo la competenza delle medesime in materia di controllo dei rendiconti resi dai funzionari delegati. Le suddette ragionerie, ove non abbiano nulla da osservare, trasmettono i conti amministrativi ai competenti uffici centrali o periferici della Corte dei conti per il riscontro, entro il termine di cui al penultimo comma del presente articolo.

I conti giudiziali sono presentati alle Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e a quelle da cui dipendono gli agenti di cui al successivo articolo 74-*bis*, che l'inoltrano per il controllo di rispettiva competenza alle Ragionerie centrali, regionali o provinciali dello Stato a

norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti giudiziali ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

La forma ed il contenuto dei conti amministrativi di cui al precedente terzo comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da registrare alla Corte dei conti ».

Dopo l'articolo 74 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 74-*bis*. — Sono tenuti a rendere il conto giudiziale, oltre gli agenti contabili che non abbiano un rapporto di impiego con lo Stato, coloro che di fatto si ingeriscono nelle gestioni di cui all'articolo precedente ».

« Art. 74-*ter*. — I conti amministrativi ed i conti giudiziali, di cui agli articoli precedenti, riconosciuti regolari dalla Corte dei conti, sono restituiti alla competente Ragioneria per il successivo inoltro alla rispettiva Amministrazione, che è tenuta a custodirli ».

Art. 4.

I giudizi sui conti giudiziali resi dagli agenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, salvo che non ne sia stata disposta, o non sia in corso, l'iscrizione al ruolo per il giudizio della competente sezione della Corte dei conti e sempre che non risultino pendenti nei riguardi degli agenti inchieste amministrative o giudiziarie per le gestioni cui i conti si riferiscono ovvero non si tratti di:

a) conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dall'agente;

b) conti relativi all'ultima gestione dell'agente, quando comprendano partite atti-

nenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione a carico dell'agente e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico degli agenti, i cui conti siano stati già decisi;

e) conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

Art. 5.

L'estinzione del giudizio sui conti indicati dall'articolo precedente è dichiarata con provvedimento da adottarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dalla competente Sezione della Corte dei conti in Camera di consiglio, sentito il Procuratore generale.

Per l'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, la Sezione della Corte dei conti ha ampi poteri istruttori per il sollecito accertamento del procedimento giudiziale relativo ai conti nonchè per l'accertamento di inchieste amministrative o giudiziarie in corso, previa, se del caso, audizione personale dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Dichiarata l'estinzione del giudizio, i relativi conti sono restituiti alla competente Ragioneria per il successivo inoltro alla rispettiva Amministrazione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge.